

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2028)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1971 (V. Stampato n. 1386)*

**d'iniziativa dei deputati GALLONI e GIOIA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 dicembre 1971*

**Provvidenze a favore del personale degli istituti statali  
per sordomuti**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1972-73, ad aggiornare annualmente con proprio decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sulla base di un insegnante ogni otto, o frazione di otto, alunni o di un assistente ogni dodici, o frazione di dodici, alunni.

Al personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il servizio non di ruolo,

comunque prestato prima della nomina in ruolo, è riconosciuto con le stesse modalità previste per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla legge 26 luglio 1970, n. 576.

#### Art. 2.

Dal 1° ottobre 1971 il personale già di ruolo e del ruolo speciale transitorio è inquadrato nei corrispondenti nuovi ruoli con la valutazione di tutto il servizio prestato, ai fini giuridici ed economici.

Ai fini del trattamento giuridico ed economico gli assistenti degli istituti statali per sordomuti sono equiparati agli insegnanti elementari.

Agli insegnanti ed assistenti, inquadrati a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

#### Art. 3.

Fermo restante il disposto dell'articolo 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'assistente è tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie.

Il direttore dell'istituto, in rapporto alle esigenze del convitto, ha la facoltà di richiedere le prestazioni del servizio, nei limiti giornalieri sopra indicati, alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da stabilirsi.

#### Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale comunque assunto presso gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è inquadrato, al compimento di un triennio di servizio prestato senza demerito, nei corrispondenti ruoli di cui all'annessa tabella. Per il personale, che alla data del 1° ottobre 1971 abbia compiuto tre anni di servizio, l'inquadramento in ruolo decorre, a tutti gli effetti, dalla stessa data del 1° ottobre 1971.

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente comma gli insegnanti di scuola ele-

mentare debbono essere muniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti ai sensi dell'articolo 522 del regio decreto 26 aprile 1928, numero 1297; gli assistenti debbono essere in possesso del titolo di cui all'articolo 16, lettera b), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè del titolo di assistente per sordomuti conseguito a norma dell'articolo 528 del sopracitato regio decreto.

Ai maestri d'arte e agli applicati di segreteria si applicano, rispettivamente, le norme sullo stato giuridico degli aiutanti tecnici e degli applicati di segreteria degli istituti e scuole speciali nonchè il relativo trattamento economico previsto dalla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni — Sezione C — di cui al quadro III dei dipendenti civili e militari dello Stato, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al personale con mansioni ausiliarie, ossia cuochi, bidelli e bidelli custodi, aiutanti cuochi di cucina e di mensa, accudienti all'istituto e guardarobiere, si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, dei cuochi, bidelli, degli aiutanti cuochi, degli accudienti al convitto e guardarobiere degli istituti di istruzione e delle scuole speciali, nonchè il trattamento economico previsto dalla tabella unica di cui al comma precedente.

Al personale insegnante ed agli assistenti si applicano, al momento dell'inquadramento in ruolo, le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1; al rimanente personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

#### Art. 5.

All'onere di lire 105 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 420 milioni per l'anno finanziario 1972 e successivi si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE  
DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI DI  
ROMA, MILANO E PALERMO.

Parametri —	QUALIFICA —	N. posti —
443	Direttore . . . . .	3
430 397 307 243 208 165	Vice-Direttore . . . . .	6
307 243 208 165		
307 243 208 165	Assistente . . . . .	66
297 255 218 178 160		
213 183 163 143 140	Aiutante tecnico . . . . .	18
213 183 163 143 140		
178 165 143	Cuoco . . . . .	6
165 143 133		
	Bidello custode . . . . .	
143 133	Aiutante cuoco, di cucina, di mensa . . . . .	6
133 115		